



Comune di Verdellino

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

ORIGINALE

N. 12 del 06/04/2021

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì sei del mese di Aprile alle ore 21:00 in modalità a distanza tramite videoconferenza da remoto e in diretta streaming;

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti normative, nonché dal Decreto Sindacale n. 10 del 01/04/2020, disciplinante le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, vennero oggi convocati in seduta i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Nominativo	Ruolo	Appello	Votazione
ZANOLI SILVANO	Sindaco	Presente	Favorevole
VALOIS UMBERTO	Consigliere	Presente	Favorevole
CALENZO FABIO	Consigliere	Presente	Favorevole
SCARPELLINI SIBILLA	Consigliere	Presente	Favorevole
ROVARIS ENNIO	Consigliere	Presente	Favorevole
ALDEGANI ELENA	Consigliere	Presente	Favorevole
BALLABIO LEA	Consigliere	Presente	Favorevole
GIAQUINTA ARONNE	Consigliere	Presente	Favorevole
GIASSI LUIGI	Consigliere	Presente	Favorevole
MASTIO LUISELLA	Consigliere	Presente	Favorevole
BACIS GIOVANNI	Consigliere	Presente	Favorevole
DEL GIUDICE ROSMINA	Consigliere	Presente	Favorevole
LANZENI LARA	Consigliere	Presente	Favorevole

Presenti 13 Assenti 0

Assiste alla Seduta, secondo le modalità previste nel Decreto Sindacale n. 10 del 01/04/2020, il Segretario comunale DOTT. DAVIDE BELLINA, che cura la redazione del presente verbale

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra CONSUELO GIASSI.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SILVANO ZANOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

ACQUISITI gli allegati pareri attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/00;

VISTO il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme di legge, di statuto e di regolamento;

RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

ACCERTATO che gli interventi del Sindaco e dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti nel resoconto della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa con appello nominale:

Consiglieri presenti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione citata in premessa, che allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa con appello nominale:

Consiglieri presenti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA n. 15

ORGANO: Consiglio Comunale

UFFICIO responsabile dell'istruttoria: 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021

SU INIZIATIVA DEL VICE SINDACO VALOIS UMBERTO

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
TEOLDI SILVIA

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021**;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamata la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nel quale al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre, successivamente prorogato al 31 marzo 2021- (DECRETO 13 gennaio 2021 pubblicato in GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che solo dall'anno 2021, - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante” ;

Considerato che il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 31.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Tipologia Immobile	IMU 2020 (%)	Annotazioni
--------------------	-----------------	-------------

Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	Esente	
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	0,56	Detrazioni IMU: € 200,00 annuali, da ripartire in quote uguali fra i proprietari residenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,10	
Abitazioni classificate nelle categorie catastali – A2 – A3 – A4 – A5 - A7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale (con esclusione delle relative pertinenze)	0,80	Obbligo di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva entro il termine di stabilito per la presentazione della dichiarazione Imu, pena decadenza del diritto all'aliquota agevolata.
Immobili classificati nella categoria C/1	0,90	Trattasi di locali adibiti a negozio o bottega
Altri fabbricati	1,04	Sono comprese: -pertinenze dell'abitazione principale possedute oltre la prima per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 -pertinenze di abitazioni date in uso gratuito
Aree edificabili	1,04	
Terreni agricoli	0,94	
Bene merce	0,10	

Ritenuto di stabilire come **ulteriore beneficio** rispetto all'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal Comune per i comodati (0,80%), l' art. 13 d.l.201/2011 e s.m.i.-comma 3 - lettera 0a), prevede che la base imponibile sia ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti **in linea retta entro il primo grado che** le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il **contratto sia registrato** e che il comodante possieda **un solo immobile in Italia** e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9 comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

Ritenuto di confermare le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2020, per le sole categorie A1/A8/A9 in € 200,00=;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2021 ammonta a € 1.150.000,00 ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico

da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PROPONE

1. di **confermare**, per l'anno di imposta 2021, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Tipologia Immobile	IMU 2020 (%)	Annotazioni
Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	Esente	
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	0,56	Detrazioni IMU: € 200,00 annuali, da ripartire in quote uguali fra i proprietari residenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,10	
Abitazioni classificate nelle categorie catastali – A2 – A3 – A4 – A5 - A7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale (con esclusione delle relative pertinenze)	0,80	Obbligo di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva entro il termine di stabilito per la presentazione della dichiarazione Imu, pena decadenza del diritto all'aliquota agevolata.
Immobili classificati nella categoria C/1	0,90	Trattasi di locali adibiti a negozio o bottega
Altri fabbricati	1,04	Sono comprese: -pertinenze dell'abitazione principale possedute oltre la prima per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 -pertinenze di abitazioni date in

		uso gratuito
Aree edificabili	1,04	
Terreni agricoli	0,94	
Bene merce	0,10	

2. di stabilire come **ulteriore beneficio** rispetto all'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal Comune per i comodati (0,80%) , l' art. 13 d.l.201/2011 e s.m.i.-comma 3 - lettera 0a), prevede che la base imponibile sia ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti **in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il **contratto sia registrato** e che il comodante possieda **un solo immobile in Italia** e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9 comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

3. di confermare le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2020, per le sole categorie A1/A8/A9 in € 200,00=;

4. di stimare in € 1.150.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2021 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, salvo proroghe di legge.

Verdellino, il 23/03/2021

IL/LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
SILVIA TEOLDI

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 06/04/2021

PROPOSTA DELIBERAZIONE: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del settore AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere favorevole.

IL / LA RESPONSABILE
SILVIA TEOLDI

lì, 23/03/2021

.....

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere favorevole.

IL / LA RESPONSABILE
SILVIA TEOLDI

lì, 23/03/2021

.....

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DAVIDE BELLINA

lì, 06/04/2021

.....

IL PRESIDENTE
ARCH. SILVANO ZANOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DAVIDE BELLINA

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 - primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico per quindici giorni consecutivi dal 20/04/2021 al 05/05/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DAVIDE BELLINA

Addì, 20/04/2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,
